

Corte di Cassazione Sezione Lavoro

Ordinanza 13 febbraio 2026 n. 3263

REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO CIVILE

composta dagli ill.mi sigg.ri Magistrati

Dott. PAGETTA Antonella - Presidente

Dott. PANARIELLO Francescopaolo - Relatore

Dott. CINQUE Guglielmo - Consigliere

Dott. AMENDOLA Fabrizio - Consigliere

Dott. CASO Francesco Giuseppe Luigi - Consigliere

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 2839/2025 r.g., proposto da

■■■■■ elett. dom.ta in Via ■■■■■ Roma, rappresentata e difesa dall'avv. ■■■■■

ricorrente - controricorrente incidentale

contro

■■■■■ Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, elett. dom.to in Via ■■■■■ Roma, rappresentato e difeso dall'avv. ■■■■■

controricorrente - ricorrente incidentale

avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 4023/2024 pubblicata in data 22/11/2024, n.r.g. 1805/2024.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 08/01/2026 dal Consigliere dott. Francescopaolo Panariello.

FATTI DI CAUSA

1.- ██████ aveva lavorato alle dipendenze di ██████ Srl dal 02/10/1989, con mansioni di impiegata amministrativa addetta alla contabilità, inquadrata da ultimo nel 5° livello CCNL Confapi PMI.

In data 01/08/2022 aveva ricevuto lettera di contestazione disciplinare, per avere ella disposto un pagamento in data 22/07/2022 su richiesta pervenuta in data 20/07/2022 mediante mail di apparente provenienza dal presidente della società (Mario Orsini), rivelatasi una truffa, senza effettuare le dovute verifiche e senza avvedersi della falsità della provenienza della richiesta di pagamento e pur avendo avuto l'intera giornata del 21/07/2022 per avvedersi dell'inganno, in quanto avvertita mediante mail inviata dall'effettivo presidente in data 21/07/2022 alle ore 01 22, e per bloccare quindi il pagamento presso la banca, evitando così il danno pari all'importo bonificato di Euro 15.812,46.

Dopo essere stata vittima di condotte asseritamente vessatorie (le colleghe le avevano intimato di svuotare la borsa personale nella convinzione che potesse ivi trovarsi il c.d. token, ossia il dispositivo per effettuare i bonifici, e le avevano richiesto un immediato riepilogo delle scadenze e delle operazioni da effettuare per la società), dopo essere stata collocata in ferie forzate, aveva comunicato le proprie giustificazioni. Ciononostante, con lettera dell'08/09/2022 era stata licenziata e la società le aveva poi notificato un atto di diffida e di costituzione in mora, intimandole di restituire l'importo oggetto del bonifico.

Ella deduceva che, per effetto delle condotte datoriali illegittime, aveva contratto una patologia psichica, con conseguente danno biologico permanente del 20-22% e un'invalidità temporanea di dodici mesi.

Quindi impugnava il licenziamento dinanzi al Tribunale di Tivoli, chiedendone la declaratoria di illegittimità sia per insussistenza del fatto contestato, poiché ella aveva posto in essere le opportune verifiche prima di effettuare il bonifico, sia per la riconducibilità della condotta contestata alle fattispecie previste dal CCNL come punibili con la multa. Pertanto chiedeva la reintegrazione nel posto di lavoro ex art. 18, co. 4, L. n. 300/1970 e la condanna della società al pagamento dell'indennità commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto pari ad Euro 1.532,16 mensili; in subordine, la tutela indennitaria prevista dall'art. 18, co. 5, L. n. 300 cit.; in via ulteriormente gradata, la declaratoria di inefficacia del licenziamento perché privo di motivazione ai sensi dell'art. 18, co. 6, L. n. 300/1970 e/o per violazione della procedura di cui all'art. 7 L. n. 300/1970; in caso di mancata reintegrazione nel posto di lavoro, la condanna della società al pagamento del t.f.r. pari alla somma complessiva di Euro 62.814,23; in caso di declaratoria di legittimità del licenziamento, la condanna della società al pagamento dell'indennità di maneggio danaro dal 1989 alla cessazione del rapporto di lavoro, da liquidare nella misura del 6% della retribuzione tabellare mensile; in ogni caso la condanna della società al risarcimento del danno non patrimoniale, da liquidare nella somma di Euro 55.030,69 a titolo di danno biologico permanente, oltre ad Euro 110,00 per ogni giorno di invalidità temporanea.

2.- Costitutosi il contraddittorio, il Tribunale, dichiarata cessata la materia del contendere in ordine alla domanda relativa al t.f.r., rigettava le altre domande.

3.- Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d'Appello rigettava il gravame interposto dalla Ve.An. e compensava le spese.

Per quanto ancora rileva in questa sede, a sostegno della sua decisione la Corte territoriale affermava

a) non è contestata la procedura aziendale da seguire in caso di bonifici all'estero, nella specie non seguita dalla ██████, come risulta dal contenuto delle mail correttamente esaminate e valutate dal Tribunale;

b) inoltre non poteva non apparire sospetto il fatto che il presidente Orsini, socio di maggioranza sin dal 2009, presidente del c.d.a. dal 31/03/2022 e legale rappresentante della società, non sapesse come effettuare un pagamento ad una società nel Regno Unito, non sapesse che occorreva un conto corrente, dati swift e causale del pagamento, non sapesse che la causale "spese estere" era troppo generica e che vi fosse la necessità di allegare fattura o un proforma, come previsto dalla procedura aziendale;

c) dunque vi erano molteplici elementi che dovevano indurre la lavoratrice ad altre e ben più pregnanti verifiche prima di effettuare il bonifico;

d) la ██████ ha rappresentato di non aver ricevuto alcuna formazione sulla prevenzione e sul contrasto alle operazioni di truffa informatica mediante azioni di phishing;

e) ma tale dato è irrilevante, specie in considerazione del fatto che da chi svolge da tempo mansioni particolarmente qualificanti in tema di contabilità ci si attende quell'accortezza che, secondo i canoni dell'ordinaria diligenza nei rapporti commerciali, impone di effettuare le dovute verifiche ed i necessari approfondimenti prima di dare corso al pagamento;

f) è inconferente la deduzione della lavoratrice circa l'esistenza di una procedura aziendale secondo cui i bonifici in uscita per gli acquisti e gli adempimenti fiscali potevano essere disposti dalla proprietà tramite mail, senza apposita procedura di approvazione dell'ufficio amministrativo, posto che quel che è emerso è che con negligenza la Ve.An. ha dato credito a mail apparentemente provenienti dall'Orsini e che invece, per il loro contenuto, avrebbero dovuto indurre la stessa a non disporre il bonifico prima delle dovute verifiche sull'attendibilità di quelle mail;

g) in ogni caso non vi è alcuna indicazione di atti che attesterebbero la formazione di questa prassi o uso aziendale e la prova per testimoni articolata sul punto è inammissibile perché generica;

h) la multa è prevista dall'art. 74, lett. C), n. 4, CCNL per irregolarità del servizio, abusi, disattenzioni di natura involontaria, mancanza di diligenza nei propri compiti quando non abbiano carattere di gravità e non abbiano arrecato danno, mentre nella specie il danno all'azienda è stato incontestabilmente arrecato;

i) neppure è applicabile l'art. 74, lett. D, n. 9, che prevede la sospensione per "mancanze di analoga gravità" dell'inosservanza per due volte dell'orario di lavoro, assenza arbitraria superiore ad un giorno e non superiore a quattro, inosservanza delle misure di prevenzione degli infortuni quando vi sia stato pericolo di danni lievi a cose e nessun danno alle persone etc.; nessuna di tali previsioni è "analoga" a quella oggetto della contestazione disciplinare;

j) neppure le ipotesi punte con licenziamento si attagliano al caso in esame, neppure in via analogica;

- k) deve pertanto verificarsi se l'illecito disciplinare in concreto integri una giusta causa;
- l) ebbene la "disattenzione" della ██████ è stata particolarmente grave, poiché con un minimo di diligenza, soprattutto in chi era assegnataria di quelle funzioni, la frode sarebbe stata evitata;
- m) l'illecito denota scarsa attenzione per gli interessi aziendali, superficialità nel comportamento, imprudenza nell'espletamento della prestazione lavorativa, con grave esposizione della datrice di lavoro a danni patrimoniali;
- n) seppure l'evento non rileva come recidiva, perché non contestato, nondimeno ha significato il fatto che nel 2015 la ██████ era stata destinataria di altra contestazione disciplinare per non aver versato, dopo oltre un mese dalla scadenza, l'importo di Euro 30.000,00 ad integrazione di anticipazione bancaria su progetti finanziati, sebbene poi l'azienda avesse deciso di astenersi dall'irrogare sanzioni, limitandosi ad invitare la lavoratrice ad una maggiore concentrazione sul posto di lavoro;
- o) tale addebito può comunque essere valutato sotto il profilo della gravità della condotta e della proporzionalità della sanzione (Cass. n. 1909/2018; Cass. n. 23924/2010);
- p) la richiesta di restituire il token e l'invito a stilare un riepilogo degli adempimenti in scadenza erano legittimi, in considerazione di quanto accaduto, e non integravano quindi condotte vessatorie, né consta che ciò sia avvenuto con modalità ingiuriose;
- q) accertata la negligenza, è legittima pure la richiesta della società di restituzione delle somme oggetto di bonifico.

4.- Avverso tale sentenza ██████ ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi.

5.- ██████ Srl ha resistito con controricorso ed a sua volta ha proposto ricorso incidentale, affidato ad un motivo.

6.- ██████ ha resistito al ricorso incidentale con controricorso.

7.- Entrambe le parti hanno depositato memoria.

8.- Il collegio si è riservata la motivazione nei termini di legge.

RAGIONI DELLA DECISIONE

RICORSO PRINCIPALE

1.- Con il primo motivo, proposto ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 5), c.p.c. la ricorrente lamenta l'omesso esame di un fatto decisivo, rappresentato dalla procedura aziendale per l'esecuzione dei bonifici. Precisa che il motivo è ammissibile perché il Tribunale aveva esaminato la procedura aziendale e l'aveva ritenuta violata dalla lavoratrice, mentre la Corte d'Appello, a pag. 20 della sentenza, avrebbe ritenuto "inconferente" il richiamo a quella procedura da parte dell'appellante.

Il motivo è inammissibile perché il fatto addotto non è decisivo, a prescindere dal carattere scritto o meno della procedura per i bonifici esteri la Corte territoriale ha accertato che in fatto fosse pacifica l'esistenza di quella procedura ed ha accertato che prima ancora la lavoratrice fosse venuta meno agli ordinari doveri di prudenza e diligenza nella verifica della genuinità delle mail, con cui le era stato richiesto di effettuare il bonifico estero. Questa mancanza di decisività del fatto, oggetto del motivo, rende superflua la verifica dell'effettiva sussistenza della c.d. doppia conforme (art. 360, penult. co., c.p.c.), preclusiva del vizio prospettato.

2.- Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. la ricorrente lamenta "violazione e falsa applicazione" degli artt. 112 c.p.c. e 2697 c.c. per avere la Corte territoriale ritenuto sussistente la grave negligenza della lavoratrice, senza considerare né motivare circa la deduzione - da lei riproposta in appello - relativa alla mancata sua formazione per la prevenzione delle ed il contrasto alle frodi informatiche.

Il motivo è a tratti inammissibile, a tratti infondato.

Questa Corte ha più volte affermato che la violazione dell'art. 2697 c.c. si configura nella sola ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova a una parte diversa da quella su cui esso avrebbe dovuto gravare secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi, da un lato, e fatti impeditivi, modificativi o estintivi dall'altro (Cass. n. 25220/2023; Cass. n. 12132/2023, Cass. n. 32923/2022, Cass. n. 25543/2022, Cass. n. 27270/2021). Nessuna di tali ipotesi è denunciata dalla Ve.An.

Inoltre va evidenziato che i Giudici d'appello hanno espressamente dato atto che "la Ve.An. ha rappresentato di non aver ricevuto alcuna formazione sulla prevenzione e sul contrasto alle operazioni di truffa informatica mediante azioni di phishing" (v. sentenza impugnata, p. 19), ma hanno ritenuto irrilevante tale deduzione sostenendo che "da chi ha allegato di svolgere da tempo mansioni particolarmente qualificanti (...) era (ed è) lecito aspettarsi quell'accortezza che, secondo i canoni dell'ordinaria diligenza nei rapporti commerciali, imponeva di operare le dovute verifiche e i necessari approfondimenti prima di dare corso al pagamento... negligenzemente la Ve.An. ha dato credito a mail apparentemente provenienti dall'Orsini e che per il loro contenuto avrebbero dovuto indurre la stessa Ve.An. a non disporre il bonifico, prima di eseguire le dovute verifiche sull'attendibilità di quelle mail" (v. sentenza impugnata, pp. 19-20). Dunque, contrariamente alla doglianza della ricorrente, quella deduzione è stata presa in esame e vi è stata al riguardo una motivata decisione di rigetto fondata sulla "ordinaria diligenza", che, nel convincimento dei Giudici d'appello, rende irrilevante la mancata formazione denunciata dalla lavoratrice.

3.- Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. la ricorrente lamenta "violazione e falsa applicazione" degli artt. 112 c.p.c. e 2697 c.c. per avere la Corte territoriale ritenuto di non acquisire la denuncia/querela presentata dalla società.

Il motivo è a tratti inammissibile, a tratti infondato.

Sulla denunciata violazione dell'art. 2697 c.c. si è già sopra detto.

Il vizio di omessa pronuncia che determina la nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c., rilevante ai fini di cui all'art. 360, co. 1, n. 4), c.p.c. si configura esclusivamente con riferimento a domande attinenti al merito e non anche in relazione ad istanze istruttorie per le quali l'omissione è denunciabile soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione (Cass. ord. n. 13716/2016; Cass. n. 6715/2013; Cass. sez. un. n. 15982/2001).

Infine, la ricorrente non allega né spiega l'indispensabilità dell'esibizione documentale richiesta ex art. 210 c.p.c., requisito da valutare nel caso in esame con rigore ancora maggiore, vista la complessa istruttoria testimoniale già acquisita e ritenuta esaustiva dai Giudici di entrambi i gradi di merito.

4.- Con il quarto motivo, proposto ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. la ricorrente lamenta "violazione e falsa applicazione" degli artt. 2119, 2697, 2106 c.c., nonché 74 CCNL Confapi PMI per avere la Corte territoriale ritenuto dimostrata la giusta causa di licenziamento.

Il motivo è a tratti infondato, a tratti inammissibile.

È infondato laddove la ricorrente denuncia un'illegittima inversione dell'onere probatorio, invero insussistente, avendo la Corte territoriale ragionato proprio sulla base del presupposto onere probatorio in capo al datore di lavoro, ritenuto completamente adempiuto.

È poi inammissibile, laddove introduce una deduzione - l'assenza di dolo - del tutto nuova e comunque irrilevante ai fini della motivazione espressa dalla Corte territoriale (conformemente al convincimento del Tribunale) circa la grave negligenza manifestata dalla Ve.An. con il suo comportamento, specie alla luce delle mansioni svolte da tanti anni.

Infine, non vi è alcuna censura all'interpretazione data dai Giudici d'appello all'art. 74 CCNL, sicché il relativo richiamo è rimasto privo di qualunque sviluppo e, pertanto, difetta di autosufficienza.

RICORSO INCIDENTALI

5.- Con l'unico motivo la ricorrente incidentale lamenta "violazione e falsa applicazione" degli artt. 91 e 92 c.p.c. per avere la Corte territoriale disposto la compensazione delle spese di appello, pur in mancanza di gravi ed eccezionali ragioni che consentissero la deroga al principio della soccombenza.

Il motivo è inammissibile e a tratti infondato.

La Corte territoriale ha espressamente giustificato la compensazione, affermando "La complessità delle questioni trattate (analisi dei documenti esibiti, valutazione ed interpretazione delle disposizioni contrattuali) e la conseguente originaria dubbio della lite consentono di compensare integralmente le spese del gravame".

Orbene, il potere di compensazione ha carattere discrezionale ed appartiene al giudice di merito. Questa Corte ha più volte affermato che il principio della soccombenza va inteso nel senso che soltanto la parte interamente vittoriosa non può essere condannata - nemmeno in minima parte - al pagamento delle stesse. Ne consegue che il sindacato della Corte di cassazione è limitato all'accertamento della mancata violazione di detto principio, esulandovi la valutazione dell'opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, tanto nell'ipotesi di soccombenza reciproca, quanto in quella di concorso con altre ragioni (Cass. ord. n. 9860/2025; Cass. ord. n. 19613/2017; Cass. ord. n. 8421/2017).

6.- Atteso il rigetto di entrambi i ricorsi, principale ed incidentale, ma considerati altresì la diversa portata ed il diverso "peso" delle questioni prospettate con quello principale rispetto alla questione oggetto di quello incidentale, le spese del presente giudizio di legittimità vanno compensate per un quarto, mentre i residui tre quarti vanno posti a carico della ████████, secondo la liquidazione di cui al dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale e quello incidentale; condanna la ricorrente principale a rimborsare alla controricorrente tre quarti delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida per l'intero in Euro 4.800,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario delle spese generali e accessori di legge, e compensa il residuo quarto.

Dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale e di quella incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, D.P.R. n. 115/2002 pari a quello per il ricorso principale e per quello incidentale a norma dell'art. 13, co. 1 bis, D.P.R. cit., se dovuto.

Così deciso in Roma l'8 gennaio 2026.

Depositato in Cancelleria il 13 febbraio 2026.